

rottamazione, tranne quelli derivanti e necessari alla produzione agricola.

- b) per gli edifici esistenti, le abitazioni rurali e le pertinenze agricole si applicano le norme di cui all'art. 17 del PUT rispettivamente per la zona 1b e per la zona 4. Nelle zone E4 è consentita la realizzazione di pertinenze agricole per l'esclusiva conduzione del fondo, con l'indice di fabbricabilità fondiario di 0,03 mc/mq, purché i relativi titoli abilitativi siano rilasciati ai soggetti, proprietari o conduttori, agricoltori.
- c) per le abitazioni rurali possono altresì realizzarsi interventi di recupero per agriturismo, purché gestiti direttamente dal titolare dell'azienda agricola, nell'ambito delle destinazioni e dei parametri quantitativi di cui all'art. 3 della legge regionale 28 agosto 1984, n. 41 e s. m. i.
- d) per gli edifici ad usi diversi e per quelli rurali dismessi sono consentiti interventi di restauro e risanamento conservativo volti alla realizzazione di piccole attrezzature turistico che non comportino aumento della ricettività, nell'ambito del mantenimento dei caratteri agrari del paesaggio e delle aree dei fondi di pertinenza. E' consentita in tal caso la realizzazione di attrezzature di pertinenza senza volumetrie aggiuntive (pergole, capanni in legno aperti, piccole attrezzature sportive, vialetti di servizio, ...);
- e) sono inoltre consentite le attività turistico-ricettive extralberghiere di cui al comma 7 del precedente art. 10 ed i parcheggi alle condizioni di cui al successivo art. 21.

6. Modalità d'attuazione:

Interventi diretti dotati dei titoli abilitativi di cui al DPR 380/2001.

7. Attrezzature pubbliche:

Non vanno previste ulteriori attrezzature pubbliche o ad uso pubblico in questa zona, non essendo consentita la possibilità di realizzazione di nuovi vani abitativi.

8. Conformità all'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444: Zona E

ART. 13 - Zona D – Insediamenti produttivi-artigianali

1. Descrizione delle aree:

Comprende le attuali aree destinate alla produzione di beni e servizi (artigianali commerciali, terziarie), le aree di insediamenti produttivi in corso di realizzazione e quelle destinate a nuovi interventi già richiesti o da incentivare nei vari poli urbani del territorio.

2. Corrispondenza con le zone territoriali del PUT:

La zona D comprende aree della zona territoriale 4 (aree D/1).

3. Obiettivi degli interventi:

Gli interventi sono rivolti al miglioramento, adeguamento e sviluppo di attività per la produzione di beni e servizi (artigianali e di servizio connesso) di piccole e medie dimensioni sia di tradizione (intaglio del legno, cantieristica delle imbarcazioni in legno, trasformazione dei prodotti agricoli) che di innovazione, nonché alla

Pagina 20 di 59

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Acampora

Il Dirigente del IV° Dipartimento
Ing. Guido Imperato

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)



delocalizzazione delle attività artigianali di servizio non compatibili con gli insediamenti residenziali.

4. Destinazioni d'uso:

Sono consentite esclusivamente le attività artigianali produttive e di servizio con numero di addetti non superiore a 6, nonché impianti tecnologici e le attività strettamente di servizio all'impresa, quali centri di formazione e innovazione, centri di assistenza.

Sono altresì consentite le attività artigianali di servizio da delocalizzare dagli insediamenti residenziali, ed in particolare dal centro e dai nuclei storici, non compatibili (lavanderie, riparazione auto e mezzi meccanici, lavorazione di prodotti metallici, attività che comportano l'uso di vernici o polveri, attività rumorose,).

Nella sola area delimitata e indicata con le lettere "SA" è consentita altresì la realizzazione di strutture di servizio per il sistema turistico-ricettivo (lavanderie, depositi refrigerati, magazzini di approvvigionamento, ...).

Sono escluse le attività commerciali, terziarie e direzionali.

5. Prescrizioni attuative:

- a) per le aziende esistenti sono consentiti gli interventi dalla manutenzione straordinaria alla ristrutturazione edilizia a parità di volumi esistenti (artt. 6-7-8-9 del Ruc), l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e l'integrazione degli impianti, con la creazione di spazi per parcheggi e per il verde, nella misura di cui alle presenti norme, nonché l'ampliamento fino al raggiungimento dei parametri di cui al successivo comma b);
- b) per i nuovi interventi, si applicano i seguenti parametri:
 - Lotto minimo (mq): 700#
 - Altezza massima (m): 7,00#
 - Distanza dai confini (m): 5#
 - Distanza dalle strade pubbliche (m): 5#
 - Rapporto di copertura (mq/mq): 0,40#
 - numeri di addetti per ettaro minimo 40 – massimo 60
 - parcheggi nella misura minima del 50% delle aree libere, di cui il 40% pubblici;
- c) le fasce di rispetto dai confini dovranno essere attrezzate a verde con piantumazione di essenze arboree ad alto fusto, tipiche della flora mediterranea sorrentina, ai fini della protezione antinquinamento;
- d) almeno il 25% delle aree non edificate, escluse quelle delle fasce di rispetto, vanno attrezzate a giardino;
- e) i progetti e gli interventi dovranno costituire un miglioramento ambientale, attraverso l'attenta articolazione dei corpi di fabbrica, dei materiali e dei colori, delle recinzioni e degli impianti tecnologici, secondo le prescrizioni del Ruc e del titolo IV del PUT.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Adampora

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)

Comune di Sorrento
Uff. Segreteria Gen.

6. Modalità d'attuazione:

La realizzazione dei nuovi interventi, di cui al precedente comma 5, lettera b), è subordinata alla redazione ed approvazione di un piano degli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 865/1971 ed al comma 2, lettera c), dell'art. 26 della legge regionale 16/2004, riferito ad ambiti unitari.

7. Attrezzature pubbliche:

Oltre alla quota per parcheggi di cui all'art. 41-sexsies della legge 17.08.1942 n. 1150 così come modificato dall'art. 2 della legge 24.03.1989, n. 122, vanno previsti spazi per parcheggi nella misura minima del 5% della superficie territoriale, come previsto dall'art. 19 del PUT.

8. Conformità all'art. 2 del D.I. 02 aprile 1968, n. 1444: Zona D

ART. 14 - Zona H – Insediamenti turistico-ricettivi esistenti

1. Descrizione delle aree:

Comprende le aree e gli edifici esistenti a destinazione o di sviluppo turistico-ricettivo, individuati e delimitati anche ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 28 novembre 2000, n. 16.

2. Corrispondenza con le zone territoriali del PUT:

La zona H comprende gli insediamenti turistico-ricettivi esistenti ricadenti nelle seguenti zone territoriali del PUT:

- zona 1b (Tutela dell'ambiente naturale), indicata negli elaborati della Disciplina d'uso del suolo con la denominazione H-1b;
- zona 2 (Tutela degli insediamenti antichi accentrati), indicata negli elaborati della Disciplina d'uso del suolo con la denominazione H-2;
- zona 4 (Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado), indicata negli elaborati della Disciplina d'uso del suolo con la denominazione H-4;
- zona 6 (Urbanizzazioni sature), indicata negli elaborati della Disciplina d'uso del suolo con la denominazione H-6;
- zona 8 (Parchi territoriali), indicata negli elaborati della Disciplina d'uso del suolo con la denominazione H-8.

3. Obiettivi degli interventi:

Gli interventi sono rivolti al miglioramento ed alla riqualificazione delle attività turistico-ricettive esistenti.

Data la notevole densità insediativa di tali attività, sono escluse nuove iniziative ricettive-turistiche, compreso campeggi e parchi-roulotte, ad eccezione della istituzione presso famiglie residenti di accoglienza del tipo Bed & Breakfast (B & B) e delle attività agroturistiche, secondo le prescrizioni successive.

Pagina 22 di 59

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Acampora

Dirigente del IV° Dipartimento
Guido Imperato

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)



Il Dirigente del IV° Dipartimento
Ing. *Stefano Imperato*

4. Destinazioni d'uso:

Sono consentite esclusivamente le attività turistico-ricettive (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici,...), così come definiti dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e servizi connessi, ad esclusione delle attività di Bed & Breakfast (definite dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 5), di agriturismo (definite dalla legge regionale 28 agosto 1984, n. 41), nonché delle attività turistiche extra-alberghiere, così come definite dalla legge regionale 24 novembre 2001, n. 17.

5. Prescrizioni attuative:

- a) Tutte le strutture ricettive-turistiche, compreso le aree di pertinenza e quelle parti che, pur potenzialmente autonome, costituiscono parti integranti ed essenziali della struttura stessa, individuate come zona H nella tavola P1, in scala 1:5.000, nonché quelle individuate come tali nelle tavole P3 e P4, rispettivamente in scala 1:2.000 e 1:5000, sono vincolate ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 4 della legge regionale 16/2000.
- b) Le eventuali aree di pertinenza e quelle parti che, pur potenzialmente autonome, costituiscono parti integranti ed essenziali della struttura stessa delle strutture turistico-ricettive non delimitate nelle tavv. P1, P3 e P4 del Puc, possono essere integrate nella delimitazione su richiesta del titolare del diritto di proprietà degli immobili. La richiesta, con il titolo di proprietà relativo ed una relazione asseverata a firma di un tecnico abilitato sulla consistenza e sulla pertinenzialità dell'immobile, è approvata, su proposta istruttoria dell'UTC, dalla Giunta Municipale quale mero aggiornamento tecnico per adeguamento alla legge regionale 16/2000.
- c) Per la rimozione del vincolo si applicano le procedure di cui all'art. 5 della medesima legge regionale 16/2000. In tale caso, il cambio di destinazione uso è consentito solo per la realizzazione delle destinazioni che non comportino la realizzazione di nuove residenze ordinarie o nuove attività turistico-ricettive che determinano aumento della ricettività (aumento di posti letto), e pertanto sono consentite, all'interno dei volumi esistenti ²:
 - attrezzature turistiche complementari (sale convegni, sale per colazione e ristorazione agli utenti, depositi, uffici per la gestione, informazioni agli utenti, cucine, lavanderie, sale per ginnastica o per il benessere, ...);
 - residenze speciali e collettive che non comportino la residenza permanente o l'accoglienza di tipo turistico, quali case per assistenza sociale, case famiglia, alloggi per studenti e/o lavoratori a rotazione,;
 - case di cura, laboratori ed altre strutture sanitarie;
 - attrezzature pubbliche o ad uso pubblico;

² Articolo così modificato dalla Delibera di Giunta Provinciale di Napoli n. 160 del 08.03.2011

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Acampora

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Eleonora Serra)



- attività per il tempo libero ed il benessere;
- uffici, studi professionali, sedi di associazioni culturali, sociali, ...
- attività commerciali e artigianali al piano terra.

Non sono comunque consentite quelle specificamente vietate nelle diverse zone territoriali del PUT in cui le zone H ricadono.

d) In relazione alle norme delle differenti zone del PUT in cui ricadono le attività ricettive-turistiche come sopra individuate, sono consentiti i seguenti interventi:


- per le strutture ricadenti in zona H-2 (zona 2 del PUT), sono consentiti:
 - gli interventi di cui al comma 5 del successivo art. 15, compreso l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e l'integrazione degli impianti, l'adeguamento funzionale richiesto da leggi nazionali in materia di sicurezza, antinfortunistica, prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11/2000 nonché per l'adeguamento antisismico e l'abbattimento delle barriere architettoniche, all'interno dei volumi esistenti o, laddove non fosse possibile, anche all'esterno, nell'ambito delle norme per il restauro ed il risanamento conservativo di cui agli art. 7 e 8 del Ruc, e compatibilmente con le tipologie edilizie e con i valori storico-culturali dell'insediamento.
 - per le piccole strutture alberghiere già esistenti, il vincolo pertinenziale di singole unità immobiliari in disuso anche non appartenenti al medesimo immobile, da destinare ad attrezzature turistiche complementari come definite alla precedente lettera c);
 - per le aree libere pertinenziali: per i giardini e gli impianti ad agrumeto ed oliveto storici, vincolati ai sensi del D. Lvo 42/2004, solo interventi di restauro come definiti dalla Carta italiana per il restauro dei giardini storici del 1981; per le altre aree agricole, gli impianti frutticoli (agrumeti e vigneti, soprattutto), gli oliveti ed i giardini ornamentali esistenti è fatto obbligo la loro conservazione e curarne la loro manutenzione e valorizzazione;
 - la realizzazione di piccole attrezzature per il benessere o sportive scoperte, quali campi da tennis, per il basket, le bocce, il minigolf, piscine, percorsi d'acqua, vasche ginniche, con esclusione di campi da gioco per il calcio o che comportino l'uso di veicoli a motore;
 - la realizzazione di impianti tecnologici, sottopassi, collegamenti pedonali, purché totalmente interrati e per una profondità non superiore a 5,00 m. misurata dalle quote dell'attuale sistemazione del suolo, compatibilmente con la struttura idrogeologica del sottosuolo e con l'obbligo di vincolo pertinenziale alla struttura principale;
 - la manutenzione straordinaria dei parcheggi esistenti, con il divieto di ampliamento o realizzazione di nuovi parcheggi a raso, ovvero la realizzazione di parcheggi interrati, fino ad 1 mq ogni 10 mc di costruzione esistente, in sostituzione dei parcheggi a raso, con l'obbligo dell'impianto di nuovi

Pagina 24 di 59

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Acampora

del V° Dipartimento
Ing. Guido Imperato

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)



giardini nel soprasuolo.

- per le strutture ricadenti in zona H-4 e H-6 (zone 4 e 6 del PUT), sono consentiti:
 - gli interventi di cui al comma 5 del successivo art. 16, compreso l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e l'integrazione degli impianti, l'adeguamento funzionale richiesto da leggi nazionali in materia di sicurezza, antinfortunistica, prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11/2000, nonché per l'adeguamento antisismico e l'abbattimento delle barriere architettoniche, anche all'esterno dell'edificio;
 - la realizzazione di attrezzature turistiche complementari come definite alla precedente lettera c);
 - per le aree libere pertinenziali: per i giardini e gli impianti ad agrumeto ed oliveto storici, vincolati ai sensi del D. Lvo 42/2004, solo interventi di restauro come definiti dalla Carta italiana per il restauro dei giardini storici del 1981;
 - la realizzazione di piccole attrezzature per il benessere o sportive scoperte, quali campi da tennis, per il basket, le bocce, il minigolf, piscine, percorsi d'acqua, vasche ginniche, con esclusione di campi da gioco per il calcio o che comportino l'uso di veicoli a motore; nonché la realizzazione di piccole strutture in legno per servizi connessi (deposito attrezzi, spogliatoi, ...), che non comportino allacciamenti fognari, nella misura massima di 10 mq e per un'altezza non superiore a 3,00 m;
 - la realizzazione di impianti tecnologici, sottopassi, collegamenti pedonali, purché totalmente interrati e per una profondità non superiore a 5,00 m. misurata dalle quote dell'attuale sistemazione del suolo, compatibilmente con la struttura idrogeologica del sottosuolo e con l'obbligo di vincolo pertinenziale alla struttura principale;
 - la realizzazione di parcheggi a raso o interrati, purché nelle aree di pertinenza, fino alla misura massima di 1mq ogni 10 mc della costruzione esistente, comprensiva di eventuali quote di parcheggi pertinenziali già esistenti. E' altresì consentita la realizzazione di parcheggi a raso nella misura non superiore a 100 mq, per la sosta temporanea degli ospiti e per il carico e scarico delle merci. Per i parcheggi a raso vanno destinate a tale fine aree libere non utilizzate a giardino o a coltivazioni agricole arboree (in particolari frutteti e oliveti). Per la sistemazione del soprassuolo si applicano le prescrizioni di cui al successivo art. 21 sui parcheggi.
- per le altre strutture ricadenti in zona H-1b e H-8 (zone 1B e 8 del PUT), sono consentiti ³:
 - per gli edifici esistenti a tutto il 1955 solo interventi fino al restauro o al risanamento conservativo, come definiti dagli artt. 7 e 8 del Ruec;

³ Articolo così modificato dalla Delibera di Giunta Provinciale di Napoli n. 160 del 08.03.2011

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Acampora

IL SEGRETARIO GENERALE Pagina 25 di 59
(Dott.ssa Elena Inserra)



- per gli edifici successivi al 1955, solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dagli artt. 5 e 6 del Ruc.
 - per le aree libere pertinenziali: per i giardini e gli impianti ad agrumeto ed oliveto storici, vincolati ai sensi del D. Lvo 42/2004, solo interventi di restauro come definiti dalla Carta italiana per il restauro dei giardini storici del 1981; per le altre aree agricole, gli impianti frutticoli (agrumeti e vigneti, soprattutto), gli oliveti ed i giardini ornamentali esistenti è fatto obbligo la loro conservazione e curarne la loro manutenzione e valorizzazione;
 - per le medesime aree libere pertinenziali le attrezzature sportive all'aperto che non comportino alcuna edificazione e nell'ambito delle norme di cui all'art. 10, e solo se regolamentate ad uso pubblico;
- e) in tutti i casi i sottotetti preesistenti, possono essere utilizzati solo per impianti e volumi tecnici.
- f) le fasce di rispetto dai confini dovranno essere attrezzate a verde con piantumazione di essenze arboree ad alto fusto, tipiche delle flora mediterranea sorrentina.

6. Modalità d'attuazione:

Interventi diretti sulla base dei titoli abilitativi previsti dal DPR 380/2001.

7. Attrezzature pubbliche:

Sono già soddisfatte nelle aree specificamente individuate nella tavola P3.

8. Conformità all'art. 2 del D.I. 02 aprile 1968, n. 1444: Zona D

Pagina 26 di 59

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Acampora

Dirigente del IV° Dipartimento
Inq. Guido Imperato

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)

CAPITOLO II: AREE POLIFUNZIONALI INTEGRATE**ART. 15 - Zona A – Insediamenti e nuclei pre-moderni***1. Descrizione delle aree:*

Comprende l'insediamento storico di Sorrento centro ed i nuclei storici di Capo, Cesarano, Casarlano e Baranica, i complessi edilizi e le ville sub-urbane nonché le case rurali, le masserie, le torri ed i mulini di valore storico ed etnoantropologico nel territorio comunale.

2. Corrispondenza con le zone territoriali del PUT:

La zona A comprende le aree della zona 2.

3. Obiettivi degli interventi:

Gli interventi sono rivolti al risanamento conservativo complessivo dell'organizzazione urbana, alla tutela e conservazione dei beni culturali ed ambientali, al restauro dei beni di particolare valore storico, architettonico, tipologico ed etnoantropologico, nell'obiettivo di una valorizzazione dei beni e della conservazione dei valori culturali e tradizionali del territorio.

4. Destinazioni d'uso:

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso compatibili con le tipologie edilizie e l'organizzazione urbana:

- residenza (abitazioni ordinarie, specialistiche, collettive) ed attività ad essa connesse quali servizi collettivi, studi professionali, associazioni culturali e sociali;
- attività scientifiche, culturali, per l'istruzione e la formazione;
- attività artigianali e commerciali al minuto, ai soli piani terra (è consentito l'uso dei piani interrato, ammezzato e primo solo se in collegamento con il piano terra);
- attività per la ristorazione e la somministrazione di cibi e bevande;
- attività turistico-ricettive, solo se già esistenti;
- attività terziarie e direzionali, che non comportino notevole accesso di pubblico;
- attrezzature pubbliche comunali e di interesse generale;
- attrezzature per la balneazione, la nautica da diporto e le linee di cabotaggio per il golfo;
- le abitazioni agricole, compreso le attività di commercio dei prodotti agricoli e ricettive di tipo agriturismo, nei soli nuclei storici e purché non comportino la lavorazione dei prodotti agricoli o caseari, pertinenze e/o depositi con materiali per la conduzione agricola o il ricovero di animali.

E' consentito il mantenimento delle attività artigianali legate alla cantieristica nautica a Marina Grande. In caso

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Adampora

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot.ssa Elena Inserra)

Pagina 27 di 59



di dismissione o delocalizzazione di tali attività, per i fabbricati esistenti è consentita la realizzazione di attrezzature pubbliche o ad uso pubblico, nonché le destinazioni di servizio, anche private, connesse alla nautica ed alla pesca.

Sono vietate le seguenti destinazioni d'uso:

- ogni attività artigianale, anche di servizio, che comporti l'uso di sostanze nocive o l'impiego di macchinari rumorosi, quali officine (per la lavorazione dei metalli, la riparazione di veicoli e macchine utensili, la verniciatura, ...), lavanderie,;
- le attività per la produzione di beni e relative funzioni di servizio, non a carattere artigianale;
- le attività di tempo libero e svago che comportino notevole accesso di utenti e rumorosità;
- impianti radio-ricetrasmittenti e ripetitori per i servizi di telecomunicazione installati da società fornitrici dei servizi;
- depositi a cielo aperto di materiali, sostanze volatili, rifiuti, derivati da rottamazione.

5. Prescrizioni attuative:

- a) per gli edifici, le strade e le piazze, le aree a giardino, comprese quelle ad uso agricolo urbano, compresi nella zona "A" del presente Puc, nonché per tutti quelli, anche se non individuati dal presente Puc, esistenti e realizzati prima del 1936, come risultanti dalla Cartografia IGM al 1936 o da altri atti pubblici, quali ville e case di campagna, masserie e case coloniche, torri di guardia, mulini, ecc., sono consentiti interventi dalla manutenzione straordinaria al restauro e risanamento conservativo, di cui alle lettere b e c dell'art. 3, comma 1, del DPR 380/2001;
- b) per i beni vincolati ai sensi del D. Lvo 42/2004 sono consentiti solo interventi di "restauro", come definiti dall'art. 29 del medesimo D. Lvo, e dall'art. 8 del Ruec;
- c) per i giardini e gli impianti ad agrumeto ed oliveto storici, vincolati ai sensi del D. Lvo 42/2004, sono consentiti solo interventi di restauro come definiti dalla Carta italiana per il restauro dei giardini storici del 1981;
- d) le aree libere limitrofe all'antica murazione del centro di Sorrento, già oggetto di tutela ex D. Lvo 42/2004, per una fascia di 5,00 m sono tutelate da inedificabilità e possono essere utilizzate solo a giardino, anche agricolo, o per attrezzature pubbliche senza realizzazione di volumi;
- e) per le altre aree agricole, gli impianti frutticoli (agrumeti e vigneti, soprattutto), gli oliveti ed i giardini ornamentali esistenti è fatto obbligo la loro conservazione e curarne la loro manutenzione e valorizzazione;
- f) le aree non edificate cortilive, sterrate o prive di vegetazione possono essere utilizzate come spazi pertinenziali;

Pagina 28 di 59

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Acampora

Il Dirigente del IV° Dipartimento
Ing. Guido Imperato

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)



Il Dirigente del IV° Dipartimento
Ing. Guido Inzerato

- g) eventuali opere nel sottosuolo (sottoservizi, impianti,...), oltre alla comunicazione o all'autorizzazione relativa ai beni archeologici di cui al comma 5 dell'art. 10, devono essere compatibili con la fragilità della falesia tufacea e prevedere le necessarie opere di consolidamento, secondo le prescrizioni dell'Autorità di Bacino;
- h) opere di consolidamento e naturalizzazione dei costoni e di difesa dei litorali, secondo le tecniche di ingegneria naturalistica regionali, compatibilmente con le norme di tutela idrogeologica dei Piani di Assetto Idrogeologico e dei Piani di erosione costiera delle Autorità di Bacino competenti;
- i) sulla facciata degli edifici è vietata l'installazione di apparecchi di condizionamento d'aria, caldaie, tubazioni e antenne, nonché l'inserimento di nuovi elementi che compromettono il decoro architettonico degli stessi.

6. Modalità d'attuazione:

- a) Il Comune, con delibera di C. C., prevede per ognuno dei nuclei storici e per l'insediamento storico di Sorrento, o per ambiti di essi, la redazione e l'approvazione, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 16/2004, di piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 13 della legge 1150/1942, o di piani di recupero di cui alla legge 457/1978, come prescritto dall'art. 17 del PUT.
- b) Il Comune può altresì predisporre, con delibera di C. C., la redazione di:
- programmi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, di cui alla legge regionale 3/96 e s.m.i, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 18 ottobre 2002 n. 26,
 - piani per il colore dell'edilizia storica, di cui all'art. 6 della legge regionale 26/2002, anche ai fini dell'attivazione dei provvedimenti e dei contributi di cui al Titolo II della stessa legge.
- c) Per il nucleo storico di Capo va redatto un progetto specifico unitario o piano urbanistico esecutivo esteso all'area delimitata nella tavola P3, per la realizzazione di una piazza con annessa area di parcheggio a servizio dei bus turistici, in connessione della creazione del Parco pubblico archeologico fino al "Bagno Regina Giovanna";
- d) Nelle more della redazione dei piani di cui alla precedente lettera a) sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento statico.

7. Attrezzature pubbliche:

Sono già soddisfatte nelle aree specificamente individuate nella tavola P3.

8. Conformità all'art. 2 del D.I. 02 aprile 1968, n. 1444: Zona A

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Acampora

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)



